

COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

REGOLAMENTO
APPLICAZIONE I.C.I.

Approvato con delibera consiliare n°5 del 28/02/2000

INDICE

Capo I - Norme Generali

- 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- 2 - Soggetto passivo
- 3 - Esenzioni
- 4 - Pertinenze delle abitazioni principali
- 5 - Aree divenute inedificabili
- 6 - Valore aree fabbricabili
- 7 - Diversificazione aliquote
- 8 - Fabbricati fatiscenti.
- 9 - Validità dei versamenti dell'imposta
- 10 - Comunicazione di variazione
- 11 - Disciplina dei controlli
- 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti

Capo II - Accertamento con adesione

- 13 - Accertamento con adesione
- 14 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- 15 - Procedura per l'accertamento con adesione
- 16 - Atto di accertamento con adesione
- 17 - Adempimenti successivi
- 18 - Perfezionamento della definizione

Capo III - Sanzioni – Ravvedimento

- 19 - Sanzioni ed interessi
- 20 - Ritardati od omessi versamenti
- 21 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- 22 - Irrogazione immediata delle sanzioni
- 23 - Ravvedimento

Capo IV – Norme finali

- 24 - Norme abrogate
- 25 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- 26 - Entrata in vigore del regolamento
- 27 - Casi non previsti dal presente regolamento
- 28 - Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data dell'assegnazione.

Art. 3 - Esenzioni

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4 - Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e

che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage limitatamente alla sola categoria C6 e per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale, a condizione che la pertinenza sia ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale o la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992 ed hanno effetto dal 01/01/2000.
6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, od anche della detrazione per questo previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.

Art 5 - Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n 446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 6 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore viene determinato secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 7 - Diversificazione delle aliquote

1. L'aliquota può essere diversificata con riferimento ai seguenti casi:
 - a) immobili diversi dalle abitazioni
 - b) immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale
 - c) alloggi non locati
 - d) per diverse tipologie di Enti senza scopo di lucro
 - e) abitazioni principali
 - f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione del fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10 - Comunicazione di variazione

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera l, n.1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

Art. 11 - Disciplina dei controlli.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59; comma 1, lettera e), nn.2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a) con l'utilizzazione diretta della struttura comunale; in questo caso la G.M. fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili; delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso verrà istituito un fondo speciale, destinato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale. Detto fondo è alimentato con l'accantonamento da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato. La G.M. in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per la ripartizione del fondo:
 - per l'arredamento ed il miglioramento delle attrezzature anche informatiche dell'Ufficio;
 - per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.La liquidazione di detti compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio.
 - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna; delle relative linee operative dovrà essere redatto apposito capitolato speciale d'appalto che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria.
3. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera e) n.5, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
5. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art.59, comma 3. del D.Lgs.n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite il concessionario della riscossione dei tributi;
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
3. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con delibera consiliare, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 - Accertamento con adesione.

(D.Lgs.19 giugno 1997 n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 Art 50 della legge 27 dicembre. 1997, n.449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre1992, n.504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 14 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 15 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 16 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 17 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro sessanta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 17 con le modalità di cui al

precedente art.12.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate se l'importo dovuto supera lire 10.000.000. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art.12 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504.

Art.18 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 18, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.18.

CAPO III- SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art.19 - Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, art.14)

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000 (centomila).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, sarà applicata una sanzione amministrativa di L.100.000 (diconsi lire centomila).

Art.20 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art.21 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs.18 dicembre 1997, n 472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs.n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art.22 - Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs.18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art.23 - Ravvedimento.

(D.Lgs.18 dicembre 1997, n.472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.10;
 - d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO IV - NORME FINALI

Art.24 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà detenuta a disposizione del pubblico.

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000 e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.27 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art.28 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.